



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLO SCAMBIO DI NOTE DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE DEL 19 MARZO 1986 PER LA PESCA NELLE ACQUE ITALO-SVIZZERE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, FATTO A ROMA IL 10 E IL 24 APRILE 2017

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

Per le attività derivanti dallo Scambio di note di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse disponibili previste a legislazione vigente dalla legge 22 novembre 1988, n. 530, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Versione in vigore dal 21 dicembre 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017
Estremi	Legge 19 novembre 2021, n. 218
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-218-2021/art-3-clausola-di-invarianza-finanziaria>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it